



Università
degli Studi di
Messina

All'Autorità Nazionale Anticorruzione

Oggetto: Fasc. Anac UVLA n.566/2022 – UVSF n.532/2022 – Riscontro nota del 4.2.2022
“avvio procedimento istruttorio, segnalazione concernente affidamenti diretti di forniture e lavori posti in essere dall'Università degli Studi di Messina”.

In riferimento al procedimento in oggetto, relativo ad una segnalazione inerente importanti affidamenti di lavori e forniture recentemente deliberati da questo Ateneo in virtù ed applicazione delle disposizioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, cd Decreto Semplificazioni, si osserva preliminarmente quanto segue.

Come noto, il D.L. 76/2020 ha introdotto rilevanti novità in materia di contratti pubblici allo scopo di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché di far fronte alle ricadute economiche negative scaturite dalle restrizioni legate all'emergenza sanitaria globale da COVID-19, esigenze, peraltro, avvertite anche da codesta Autorità, che si è fatta promotrice di alcune proposte di modifica della normativa di settore e, in particolare, del Codice dei contratti pubblici, finalizzate ad imprimere una accelerazione nelle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture.

Come pregevolmente osservato da codesta Autorità nel proprio parere AG n. 2/2020, tra le norme di maggior impatto sul sistema degli affidamenti dei contratti pubblici, si pone l'articolo 2 del citato DL 76/2020, rubricato “Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia”, il quale nel dettare disposizioni di carattere temporaneo stabilisce, per quel che è qui d'interesse:

- al **comma 3** l'utilizzo della **procedura negoziata** di cui all'articolo 63 del codice, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione - nella misura strettamente necessaria quando, **per ragioni di estrema urgenza** derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati;

- al **comma 4**, nei casi di cui al comma 3 e nei settori c.d. “strategici” - tra i quali edilizia universitaria infrastrutture per attività di ricerca scientifica, interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), interventi

per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali - la facoltà per le stazioni appaltanti di operare **in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale**, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto.

Ora, relativamente alle anzidette previsioni, codesta Autorità, già in sede di esame del D.L. n. 76/2020 aveva manifestato preoccupazione per l'impatto delle stesse sul sistema dei contratti pubblici e sulla materia della prevenzione della corruzione e della trasparenza, rilevando come "la previsione della disapplicazione di ogni disposizione di legge, con esclusione, tra l'altro, dei vincoli inderogabili derivanti dalle direttive europee in materia di contratti pubblici **impone all'interprete un'attività non agevole volta ad individuare le norme applicabili al caso concreto**. La scelta di indicare espressamente anche le direttive (quantomeno la 24/2014/UE e la 25/2014/UE) consegna alle stazioni appaltanti che opereranno ai sensi del comma 4 una disciplina complessa. **Le direttive, infatti, accanto a disposizioni obbligatorie, contengono previsioni la cui attuazione, negli ordinamenti nazionali, è rimessa alla discrezionalità dei singoli Stati membri** e che tuttavia per la loro rilevanza nella definizione del corretto iter procedurale non possono non ritenersi parimenti inderogabili. Per tali ultime disposizioni, quindi, il diritto nazionale ha previsto una disciplina particolare che **non trova riscontro nella direttiva**. Si pensi ad esempio ad alcune **cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice, oppure al sistema di qualificazione degli operatori economici per i lavori di importi superiori a 150.000, oppure ancora alla delicata materia della risoluzione del contratto, alla differenza tra l'art. 73 della direttiva 24/2014/UE che detta indicazioni generali rivolte agli Stati membri e l'art. 108 d.lgs. 50/2016 che invece articola puntualmente le ipotesi di risoluzione** rappresentando una guida diretta per le stazioni appaltanti. **Per tali ipotesi dovrebbe operare la disapplicazione prevista dal comma 4 dell'articolo 2 del decreto in esame**, con conseguente creazione di un vuoto normativo da colmare a cura dell'interprete". Ed invero, "mentre per i contratti affidati ai sensi del comma 3 resta quantomeno indicato il tipo di procedura da utilizzare (art. 63, art. 125, come accadeva nel 'decreto Genova' che quanto a modalità di affidamento richiamava il corrispondente art. 32 della direttiva 24/2014/UE), **le stazioni appaltanti che opereranno nei settori indicati dal comma 4 dovranno applicare le direttive a partire dalla scelta della procedura che, in assenza di motivate ragioni in concreto, non potrà essere sempre la procedura negoziata senza bando**".

Non a caso, "considerate le notevoli criticità derivanti dall'art. 2, comma 4 e la sua sproporzione rispetto all'obiettivo dell'accelerazione delle procedure, raggiungibile con gli istituti di urgenza previsti dal vigente Codice dei contratti", codesta Autorità evidenziava «la propria netta contrarietà alla norma» e ne proponeva «l'eliminazione dal testo» del decreto.

Come noto, giusta legge n. 120/2020 di conversione del DL 76/2020, la disposizione - nonostante i profili di criticità sopra evidenziati - **è rimasta immutata**, tant'è che preso atto della *voluntas legis*, con il successivo parere AG n. 2 del 26.10.2020, codesta Autorità ha ritenuto di orientare le Stazioni appaltanti svolgendo le seguenti considerazioni:

“a) in primo luogo, **la deroga contenuta nel comma 4 dell’art. 2, riferita ai casi di cui al comma 3** (ossia ragioni di estrema urgenza derivanti dall’emergenza sanitaria in corso), **riguarda gli appalti relativi alle opere pubbliche ivi elencate;**

b) **per gli affidamenti** dei contratti di lavori, servizi, forniture nonché per le attività di progettazione ed esecuzione dei contratti **relativi alle suindicate opere pubbliche, ritenute evidentemente “strategiche” per la ripresa nazionale, le stazioni appaltanti “operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale”.**

c) la disposizione contempla uno **spazio derogatorio riferito sia alla fase dell’affidamento sia a quella dell’esecuzione del Contratto** (dalla data di adozione del DL al 31.12.2021).

d) si prevedono, tuttavia, alcuni **limiti** alla deroga ivi prevista, posto che la norma – come sopra evidenziato – richiede alle stazioni appaltanti il rispetto:

- delle disposizioni del codice delle **leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159** (recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136”);

- dei **vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea**, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE;

- dei **principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** (id est: principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni (Art. 30), criteri di sostenibilità energetica e ambientale (art. 34), di conflitto di interesse (art. 42));

- disposizioni in materia di **subappalto.**”

Ancora, in sede di parere, codesta Autorità concludeva affermando che “gli interventi previsti dall’art. 2, comma 4, del d.l. in esame, le stazioni appaltanti “possono” ricorrere, ai fini dell’affidamento, sia alle procedure “ordinarie” di cui al comma 2 dell’articolo 4, sia alla procedura negoziata senza bando di cui al comma 3, nei casi di estrema urgenza ivi indicati, **sia infine al regime di deroga contemplato nel citato comma 4** nei termini sopra illustrati”.

Orbene, non v’è dubbio che la distinzione operata da codesta Autorità tra le diverse procedure disciplinate all’art. 2 ricalca perfettamente il percorso logico giuridico che ha condotto il Parlamento all’approvazione della legge di conversione. Ed invero, come può evincersi chiaramente dal Dossier sui lavori parlamentari:

“il **comma 3** detta norme per il ricorso alla **procedura negoziata** per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, per opere di importo pari o superiore alle soglie comunitarie. Si stabilisce che essa può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando - per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate - i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. Con modifica del Senato, è stato previsto che il ricorso a tale procedura **per ragioni di estrema urgenza avviene previa pubblicazione dell’avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione.**

Il successivo comma 4, la cui applicabilità è cessata al 31.12.2021, stabiliva invece “disposizioni di deroga alla normativa vigente (fatti salvi i profili specificati) in relazione **sia ai casi previsti dal comma 3, sia ad una ampia serie di settori espressamente elencati**, quali, per quel che è qui di interesse:

- **edilizia scolastica e universitaria;**
- infrastrutture per la sicurezza pubblica, nonché - secondo una modifica del Senato - per **infrastrutture per attività di ricerca scientifica;**
- **contratti relativi o collegati ad essi;**
- **interventi funzionali alla realizzazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC),**
- interventi per la **messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici** destinati ad **attività istituzionali**, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché per recuperare e valorizzare il patrimonio esistente

In base a quanto previsto, in tali settori “strategici” le stazioni appaltanti erano legittimate ad operare in **deroga ad ogni disposizione di legge** per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, fatto salvo il rispetto delle seguenti leggi e normative:

- legge penale;
- disposizioni del codice delle leggi **antimafia e delle misure di prevenzione**, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dei principi di cui agli articoli **30, 34 e 42 del Codice**, ovvero sia principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni (Art. 30), dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale (art. 34), di conflitto di interesse (art. 42);
- disposizioni in materia di **subappalto**.

Ora, nel merito delle censure avanzate nei confronti dell'operato di questo Ateneo - delle quali non si ha piena contezza, avendo codesta Autorità ritenuto di non accordare (*rectius*: “differire”) l'accesso alla segnalazione all'esito dell'istruttoria - ed aventi verosimilmente ad oggetto l'assenza di ragioni di urgenza, direttamente e/o indirettamente legate all'emergenza sanitaria e la violazione dei principi di trasparenza, libera concorrenza e non discriminazione previsti dalla normativa di settore, si ritiene utile formulare le seguenti considerazioni.

In riferimento alle ragioni di urgenza “collegate alla pandemia” che i segnalanti sembrerebbero ritenere *condicio sine qua non* per il ricorso alle procedure in deroga per i settori “strategici” di cui al comma 4, si ritiene opportuno rinviare a quanto già osservato in relazione alla *ratio legis* sottesa alle disposizioni di cui all'art. 2 del DL 76/2020 individuata espressamente al comma 1 nell' “incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19”. *A fortiori*, se si tiene conto di quanto previsto all'ultimo periodo del comma 4, laddove nell'estendere l'applicazione delle relative disposizioni anche agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività

istituzionali, il fine dichiarato è quello **di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile**, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di **recuperare e valorizzare il patrimonio esistente**. La stessa Relazione Tecnica del DL 76/2020, individua nell'art. 2 delle disposizioni, di carattere temporaneo e ordinamentale, derogatorie del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, **volte ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e a far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID- 19**.

Ed ancora, nel richiamato Dossier della Camera sui lavori parlamentari che hanno condotto all'approvazione del DL 76/2020, emerge chiaramente l'intenzione del legislatore di prevedere e disciplinare **due fattispecie diverse e alternative**, che possono **anche** coesistere:

- la prima enunciata al **comma 3**, relativa ai medi e grandi contratti pubblici (pari o superiori alle soglie) a cui le procedure senza bando ivi previste si applicano "ove strettamente necessarie e per ragioni di **estrema urgenza**"

- la seconda relativa ai **settori "strategici" elencati al comma 4 esentati dalla valutazione di stretta necessità e dalle ragioni di estrema urgenza**, invece previsti al comma 3 (si veda, sul punto, l'interpretazione autentica della Camera, Dossier sul D.L. 76/2020, https://documenti.camera.it/leg18/dossier/Testi/D20076a_vol.I.htm).

Dato atto che, in più occasioni codesta Autorità ha desunto la *voluntas legis* attraverso l'esame dei lavori preparatori e delle relazioni illustrative sui testi di legge in approvazione, dai quali evidentemente emerge la finalità perseguita dal legislatore mediante la loro emanazione, questo Ateneo **ha ritenuto di applicare la legge "in tutte le sue potenzialità"**, facendo propria l'interpretazione autentica delle Camere e raccogliendo l'invito rivolto alle Stazioni appaltanti dal **MIT, con la Circolare 18 novembre 2020 n. 45113**, di contribuire mediante "il combinato disposto tra risorse disponibili e strumento normativo per spenderle rapidamente" al rilancio dell'economia nel settore delle infrastrutture.

Analogamente, sembra essersi posta anche la **Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**, la quale, nel fornire **indicazioni operative per l'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici del d.l. n.76/2020**, ha individuato le tipologie di interventi rientranti nella sfera di applicazione dall'art. 2, comma 3 e 4, distinguendo:

- a) lavori, servizi e forniture nonché servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione di opere di importo pari o superiore alle soglie europee, casi di **estrema urgenza** derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, in cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati (**art. 2, comma 3**);

- b) lavori servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50/2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in **aree di preesistente crisi industriale** complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (**art. 2, comma 3**);

c) interventi nei settori dell'**edilizia scolastica, universitaria**, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle **infrastrutture per attività di ricerca scientifica** e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti (**art. 2, comma 4**);

d) interventi funzionali alla realizzazione del **Piano nazionale integrato per l'energia e il clima** (PNIEC) (**art. 2, comma 4**);

e) interventi per la **messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali**, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di **recuperare e valorizzare il patrimonio esistente** (**art. 2, comma 4**);

f) **contratti relativi o collegati alle precedenti tipologie** (**art. 2, comma 4**).

Relativamente a quello che appare il secondo motivo di censura, ovvero la **qualificazione degli operatori economici** individuati per l'affidamento, non può che concordarsi con quanto evidenziato da codesta Autorità nel già citato documento di esame al DL 76/2020. Ed invero, acclarato che il **sistema di qualificazione degli operatori economici per i lavori di importi superiori a 150.000**, rientra tra quelle disposizioni non obbligatorie delle direttive in materia di contratti pubblici, **la cui attuazione è rimessa alla discrezionalità dei singoli Stati membri**, non può che condividersi l'autorevole assunto di codesta Autorità secondo cui **è proprio per tali ipotesi, che dovrebbe operare la disapplicazione prevista dal comma 4 dell'articolo 2 del decreto in esame.**

Ciò nondimeno, va evidenziato che nell'individuare i possibili affidatari dei contratti oggetto di segnalazione, questo Ateneo ha ritenuto comunque di tenere nella dovuta considerazione i suggerimenti di codesta Autorità relativi a "quelle parti del Codice che non dovrebbero essere disapplicate in regime di deroga, al fine di evitare vuoti normativi, come ad esempio la disciplina delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice (divieti di contrarre con la pubblica amministrazione, annotazioni nel casellario, violazione del divieto di intestazione fiduciaria, violazione delle norme sul lavoro dei disabili o in materia di salute e sicurezza sul lavoro, condanna per i reati di cui al comma 5, lett. l), situazioni di controllo tra partecipanti alla medesima gara, pantouflage), quella relativa al sistema di qualificazione degli operatori economici per i lavori di importi superiori a 150.000 e la materia della risoluzione del contratto". Sono state, invero, svolte le più opportune verifiche sulla insussistenza di cause di esclusione, pantouflage, casellario ANAC, antimafia, come da documentazione allegata.

Relativamente ai **requisiti di qualificazione**, pur avendo questo Ateneo optato, nella scelta della procedura in deroga, per l'affidamento diretto e, quindi, in assenza di particolari prescrizioni in ordine ai requisiti di partecipazione, gli OO.EE. sono stati individuati in quanto distinti per affidabilità in occasione di esperienze pregresse maturate presso l'Ateneo o altre Stazioni appaltanti ed in possesso di qualificazione per le singole

lavorazioni oggetto dei contratti loro affidati. Ciò in piena sintonia con la già richiamata Delibera ANAC n. 919 del 3 novembre 2020, laddove si afferma che “se l’importo delle *singole lavorazioni* di cui si compone l’appalto, è inferiore a 150.000 euro, l’esecutore delle stesse non deve necessariamente essere in possesso dell’attestazione SOA”. Tale orientamento, come noto, trova, peraltro, riscontro nella giurisprudenza del Supremo Consesso Amministrativo, secondo il quale **“deve escludersi la sommatoria degli importi dei lavori afferenti a diverse categorie ai fini della insorgenza dell’obbligo di qualificazione, dovendosi invece attribuirsi rilievo alle singole categorie di lavorazioni”** (cfr. per tutte, sez. III, n. 3541/2017).

Anche in riferimento alle forniture, ivi comprese quelle inserite negli affidamenti di lavori oggetto di segnalazione, questa Stazione appaltante, nella valutazione dei requisiti professionali degli OO.EE., in un’ottica di proporzionalità e coerenza con l’oggetto dell’appalto, ha fatto propria la considerazione di codesta Autorità, trasfusa nel parere 354 del 5 maggio 2021, secondo la quale le attività di posa in opera (ossia l’assemblamento/montaggio/installazione dei beni oggetto di fornitura) **“sono configurabili come lavoro solo qualora vi sia una modificazione strutturale o funzionale di un bene, con il risultato di ottenere un nuovo bene che, in quanto finito in ogni sua parte, sia capace di esplicare autonome funzioni economiche e tecniche”**, diversamente costituiscono prestazioni meramente strumentali ed accessorie rispetto all’uso della fornitura che non necessitano di specifiche attestazioni SOA (v. atto di Regolazione ANAC n. 5/2001, richiamato sia nella delibera 428/2020 che nel citato parere n. 354/2021).

Senza recedere da quanto sopra e certi di aver operato nel pieno rispetto della normativa - anche alla luce di quanto espresso dal MUR nella risposta all’interrogazione parlamentare avente medesimo oggetto del presente procedimento (che, ad ogni buon fine, si allega in copia) - si ritiene utile, prima di entrare nel dettaglio di ciascuna delibera, rappresentare visivamente lo stato di degrado in cui versa gran parte del patrimonio immobiliare dell’Ateneo, imputabile ad anni di omessa manutenzione ordinaria e straordinaria, ai quali l’attuale Governance sta ponendo rimedio attraverso interventi di messa in sicurezza, riqualificazione, restauro ed adeguamento agli standard energetici e di sicurezza imposti dalla normativa vigente e, non in ultimo, alle prescrizioni, in materia di distanziamento sociale e sicurezza degli ambienti, imposte dall’emergenza sanitaria in atto.

Polo Annunziata

Gli edifici particolarmente interessati dai fenomeni di degrado con ripercussioni sulla sicurezza degli utenti e sul mancato rispetto di un adeguato livello di prestazione energetica sono i seguenti: gli edifici sede del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (DICAM), l'immobile sede del Dipartimento di Scienze Veterinarie, l'edificio adibito a Centro Servizi e la struttura di pertinenza del Pala Nebiolo.

Edifici sede del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (DICAM)

Tali edifici, sono costruiti sul promontorio dell'Annunziata all'interno della Cittadella Universitaria che ospita anche altri Dipartimenti (Veterinaria e Farmacia) oltre che la Cittadella Sportiva.


La loro edificazione risale agli anni 70 come testimoniato dal ricorso alla tecnica del c.a. a facciavista caratterizzante la grande maggioranza. delle strutture costituenti.



Il Dipartimento si compone, in totale, di n. 7 corpi di fabbrica che si snodano a gradoni armonicamente allo sviluppo plano-altimetrico del sito.



In particolare, i vari corpi di fabbrica vengono meglio identificati in base al seguente schema:



Con riferimento sia alle superfici vetrate che a quelle opache dell'involucro edilizio, per i vari corpi di fabbrica, le prestazioni energetiche non risultano affatto allineati ai parametri delle vigenti normative, in termini di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua, resistenza al vento, isolamento termico e acustico. Non solo, i serramenti esistenti, risultano del tipo a taglio freddo a giunto non aperto con vetro 4mm + camera aria + 4 mm. Alcuni sistemi di apertura risultano obsoleti e mal funzionanti, altri inappropriati alla destinazione d'uso del locale in cui si utilizzano. Ad esempio, in molte zone, le parti apribili risultano non aperte da molto tempo in quanto posizionate molto in alto, dunque non facilmente raggiungibili nella manovra di apertura.

Soprattutto, versano in pessime condizioni di conservazione le coperture dei corpi di fabbrica, che appaiono con evidenti segni di degrado del relativo pacchetto di copertura che comportano la nascita di copiose infiltrazioni d'acqua nei locali sottostanti.

Le facciate continue dei vari corpi di fabbrica presentano un sistema obsoleto di regimentazione della condensa che non trova sfogo all'esterno e viceversa sul muro d'appoggio della facciata creando danni strutturali nei vari corpi scala, oltre che favorire l'attacco della ruggine nel raccordo tra la facciata stessa e la copertura dei corpi adiacenti.



















Edificio sede del Dipartimento di Scienze Veterinarie, in località SS. Annunziata.

Anche per questo edificio, si evidenzia un marcato stato di degrado dell'involucro edilizio, con i serramenti esistenti, risultano del tipo a taglio freddo a giunto non aperto. La struttura dei prospetti è realizzata in blocchi di laterizio monostrato con malta ed intonaco interno ed esterno. Questo tipo di muratura, non risulta avere un ottimale isolamento termico e acustico oltre all'impatto estetico ammalorato dagli agenti atmosferici, con conseguente insufficiente confort abitativo per l'assenza di una adeguata termoregolazione del sistema di facciata. La copertura si presenta del tutto obsoleta, con diffuse zone soggette ad infiltrazione frequente.





















Edificio sede Centro Servizi e di pertinenza del Pala Nebiolo

Quanto riscontrato negli edifici precedentemente trattati, è stato evidenziato anche sulle coperture di tali due corpi di fabbrica che necessitano di adeguati interventi di impermeabilizzazione nonché di messa in sicurezza dei parapetti.



Alla luce delle rilevate condizioni di conservazione di questi fabbricati, risulta necessario ed indispensabile provvedere con urgenza all'esecuzione di opportuni interventi finalizzati da un lato alla messa in sicurezza dei relativi fabbricati, e dall'altro ad incrementare le prestazioni energetiche al fine di renderle allineate con quelle che sono gli standard di efficientamento energetico degli edifici a servizio della pubblica amministrazione.

Polo Centro

In particolare, in questa relazione verranno evidenziate le criticità più significative e rappresentative dello stato di conservazione dei seguenti edifici:

- *Ex Igiene (pal.A)*
- *Ex Medicina Legale (pal.B)*
- *Ex Microbiologia (pal.C)*
- *Ex patologia (via Bivona)*
- *Rettorato (ed.A)*
- *Erbario (Orto botanico)*
- *Ex Magistero*
- *Ex Statistica*

Palazzina A - Ex Igiene, Palazzina B-Ex Medicina Legale e Palazzina C ex Microbiologia in Piazza XX Settembre di Messina

Allo stato attuale, i tre edifici siti in piazza XX Settembre a Messina, sono interessati da un diffuso stato di degrado e di cattiva conservazione; essi presentano cospicue infiltrazioni d'acqua proveniente dalle terrazze di copertura con sviluppo superficiale piano nelle quali risulta carente e del tutto degradata l'esistente strato di impermeabilizzazione.



Palazzina A – Ex Igiene



Palazzina B – Ex Medicina Legale



Palazzina C – Ex Microbiologia

Le terrazze si presentano con marmette di cemento con evidenti segni di spaccature e lesioni dalle quali l'acqua piovana riesca ad infiltrarsi all'interno del fabbricato con conseguenze sia sugli ambienti sottostanti che sui relativi prospetti. Come evidenziato dalle foto risulta indispensabile provvedere alla messa in sicurezza del parapetto del tutto sbriciolato con potenziale pericolo per gli utenti.







Edificio ex Patologia Generale in via Bivona sede del Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e Studi Culturali (COSPECS)

Allo stato attuale, l'edificio lamenta diffuse infiltrazioni d'acqua nei locali siti all'ultimo livello dell'edificio, dovute all'evidente stato di degrado della copertura come meglio evidenziato nelle seguenti foto:



Le terrazze si presentano con marmette di cemento con evidenti segni di spaccature e lesioni dalle quali l'acqua piovana riesce ad infiltrarsi all'interno del fabbricato con conseguenze sia sugli ambienti sottostanti che sui relativi prospetti. Come evidenziato dalle foto risulta indispensabile provvedere alla messa in sicurezza del parapetto del tutto sbriciolato con potenziale pericolo per gli utenti.





Edificio A - Rettorato

L'edificio sede del Rettorato, fa parte del complesso edilizio del Plesso centrale ed è costituito da un unico corpo di fabbrica che si sviluppa su due elevazioni fuori terra. Al secondo piano frequentemente sono evidenziati infiltrazioni d'acqua che provengono dallo stato di degrado in cui versa la copertura piana a terrazza dello stesso fabbricato.



Tracce di umidità sono visibili sia all'interno degli ambienti che sui prospetti. La terrazza di copertura, pavimentata con marmette, appare in mediocre stato di conservazione mostrando evidenze di significativi punti di infiltrazione delle acque piovane.



Va altresì evidenziato che nell'esecuzione dei lavori di riqualificazione del Plesso Centrale, già durante le prime operazioni di scavo eseguite nell'area marginata dagli edifici "G", "F" ed "E" ed adiacente alla via Giacomo Venezian, è emerso un particolare e generalizzato stato di degrado delle condotte, realizzate in tubi di cemento o anche in PVC legate allo smaltimento delle acque bianche meteoriche e alle acque nere fognarie. Tali condutture, coeve all'epoca di edificazione del plesso, oggi non sono più in condizione garantire un adeguato deflusso delle acque reflue, in quanto le stesse condotte, costituite da vetusti tubi in cls, a causa di cedimenti del terreno o interventi successivi risultano letteralmente interrotte e/o mancanti in tutto il percorso ad oggi messo in evidenza, con tutte le problematiche che ne sono conseguite negli anni, primo tra tutti i numerosi interventi della ditta di espurgo. Lo stesso dicasi per i pozzetti e le griglie della rete di smaltimento delle acque meteoriche, collegati con tubazioni totalmente occluse.





Edifici presso l'Orto Botanico in via p. Castelli - Erbario

Gli edifici costituenti il complesso edilizio presso il cosiddetto "Orto Botanico" in via P. Castelli a Messina, che si trovano in condizioni tali da richiedere interventi di impermeabilizzazione delle

relative coperture sono: l'edificio meglio individuate come "Erbario" e l'edificio sede del Dipartimento di Diritto Privato. Entrambi gli edifici sono soggetti a frequenti infiltrazioni d'acqua proveniente dalla copertura.





Edificio sede del Dipartimento di Scienze della Formazione (COSPECS) – ex Facoltà di Magistero
Allo stato attuale, l'edificio è composto da un unico corpo di fabbrica dalla pianta geometrica irregolare che copre una superficie di circa 1.400 mq complessivi e si sviluppa su due piani fuori terra, oltre ad un piano seminterrato. La copertura è in parte realizzata con tetti a falde ed in parte a terrazzo piano non praticabile. La struttura portante è mista in muratura e cemento armato mentre la tamponatura esterna è realizzata con laterizi pressati.



L'edificio è interessato da frequenti infiltrazioni d'acqua che richiedono interventi decisive volti ad eliminare i punti di infiltrazione dalla copertura che si trovano in corrispondenza di porzioni di guaina tagliata e non sufficientemente risvoltata lungo le zone perimetrali oltre alla messa in sicurezza del parapetto.








Edificio ex Statistica sito in Viale Italia - Messina

Allo stato attuale, l'edificio si compone di due corpi di fabbrica oltre che del terreno/corte di pertinenza. Il corpo di fabbrica principale è costituito da un edificio con struttura portante in mattoni pieni e solai interpiano e di copertura in c.a., a due elevazioni f.t., con copertura a terrazza piana praticabile. L'altro corpo di fabbrica, posto tra il corpo principale e la via Salita Montepiselli, si compone di un seminterrato su due livelli e confina per due lati con terrapieno, per un lato con terreno/corte di proprietà dell'Università degli Studi di Messina e per il rimanente lato con la via Salita Montepiselli.




L'edificio è interessato da frequenti infiltrazioni d'acqua; infatti, estese tracce di umidità sono visibili anche esternamente sui prospetti, lungo la pensilina e nei balconi. Tale umidità ha provocato il deterioramento sia degli intonaci interni che di quelli esterni nonché l'ammaloramento delle armature e dei calcestruzzi nella pensilina, nei balconi e nel torrino scala.

Il torrino scala appare deteriorato ed in pessimo stato di conservazione e manutenzione sia internamente che esternamente, mentre la terrazza di copertura, pavimentata con marmette in cemento, appare in mediocre stato di conservazione mostrando evidenze di significativi punti di infiltrazione delle acque piovane.







Alla luce delle rilevate condizioni di conservazione, risulta necessario ed indispensabile provvedere con urgenza all'esecuzione di opportuni interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei relativi fabbricati, e volti alla eliminazione delle cause di infiltrazione d'acqua che ripetendosi con eccessiva frequenza non consentono il regolare svolgimento delle attività istituzionali cui tali edifici sono destinati".

Polo Papardo

Di seguito le criticità più significative e rappresentative dello stato di conservazione dei seguenti edifici presenti nel Campus Universitario di Papardo:


- *Biblioteca Centralizzata*
- *Ex Facoltà di Ingegneria*
- *Villa Pace (pal. B1e B2)*
- *Ex Patologia (via Bivona)*
- *Edifici dell'ex Facoltà di Scienze MM.FF.NN. (ed. A, ed. B, Ed. C, locali officine)*

Edificio Biblioteca Centralizzata dell'ex Facoltà di Scienze MM.FF.NN – Campus Papardo

L'edificio adibito a Biblioteca Centralizzata dell'ex Facoltà di Scienze MM.FF.NN in località Papardo, è di continuo interessato a diffusi fenomeni di infiltrazione d'acqua proveniente dalle relative terrazze di copertura poste al piano primo e al piano terzo e dovute alle pessime condizioni dello strato a protezione della copertura stessa che presenta moti punti discontinui soprattutto lungo le zone perimetrali.



Le terrazze si presentano con marmette di cemento con evidenti segni di spaccature e lesioni dalle quali l'acqua piovana riesce ad infiltrarsi all'interno del fabbricato con conseguenze sia sugli ambienti sottostanti che sui relativi prospetti.








Edifici dell'ex Facoltà di Ingegneria – Blocco Didattica e Blocco Dipartimenti

Gli edifici dell'ex Facoltà di Ingegneria, si compongono di più corpi di fabbrica suddivisi in due blocchi: uno dedicato alla didattica con annesse aule, un altro dedicato alle attività dei dipartimenti afferenti. Entrambi i blocchi accusano ingenti quantità di infiltrazioni d'acqua provenienti dalla terrazza piana, che sovente rendono inagibili le aule e i locali dell'ultimo livello.



Le infiltrazioni rendono particolarmente insicuro l'accesso ai medesimi locali, e dai sopralluoghi si evidenzia lo stato di pericolo e di insalubrit  degli ambienti provocato dalle medesime infiltrazioni che in alcuni punti si trasformano in vere e proprie muffe sulle pareti.







Edifici B1e B2 – Complesso di Villa Pace

Si tratta di due palazzine gemelle che allo stato necessitano di interventi in copertura in quanto interessate da ingenti infiltrazioni d'acqua con ripercussioni sia nei locali interni che sui prospetti esterni.



Le infiltrazioni rendono particolarmente insicuro l'accesso ai medesimi locali, e dai sopralluoghi si

evidenzia lo stato di pericolo e di insalubrità degli ambienti provocato dalle medesime infiltrazioni che in alcuni punti si trasformano in vere e proprie muffe sulle pareti.





Ancora si evidenzia che in alcune zone dei fabbricati è stata accertata la presenza di eternit, del cui smaltimento si è fatta carico con la massima urgenza, non appena venutane a conoscenza, l'attuale Governance, incaricando ditte specializzate nel settore.

Edifici dell'ex Facoltà di Scienze MM.FF.NN – Edificio A, Edificio B, Edificio C e Locali Officine - Campus Papardo

Gli edifici afferenti all'ex Facoltà di Scienze, meglio denominati, come edificio A, edificio B, edificio C e locale Officine, sono continuamente interessati a diffusi fenomeni di infiltrazione d'acqua proveniente dalle relative terrazze di copertura.



Le terrazze di tali edifici, benchè sottoposti a ristrutturazione recente, presentano segni di spaccature e lesioni dalle quali l'acqua piovana riesce ad infiltrarsi all'interno dei locali sottostanti rendendo inagibili i relativi ambienti.







Risulta necessario provvedere con urgenza all'esecuzione di opportuni interventi volti alla eliminazione delle cause di infiltrazione d'acqua che ripetendosi con eccessiva frequenza non consentono il regolare svolgimento delle attività istituzionali cui tali edifici sono destinati.

1) delibera C.D.A. del 24 settembre 2021, punto XXX: Interventi di edilizia universitaria plessi DICAM e Polo Papardo. Affidamento forniture ex art. 2, comma 4, D.L. 76/2020.

Come è dato leggersi nelle premesse che hanno condotto al deliberato in parola, l'Ateneo ha avviato un imponente percorso di riqualificazione architettonica e tecnologica del proprio patrimonio immobiliare, tra cui diversi immobili del Polo Papardo e gli edifici del dipartimento DICAM presso il polo Annunziata.

Nell'ambito dei predetti interventi di edilizia universitaria, tenuto conto della necessità di adeguare le infrastrutture tecnologiche in uso in Ateneo alle nuove esigenze di erogazione della didattica in modalità blended e/o a distanza, l'utilizzo della procedura ex art. 2 comma 4 del Decreto semplificazioni ha permesso di raggiungere nell'immediato gli obiettivi attesi.

Si ritiene utile precisare che gli affidamenti "diretti" sono stati preceduti da una serie di indagini di mercato che hanno consentito di ottenere un considerevole risparmio.

Gli OE individuati come miglior offerenti sono stati sottoposti alle verifiche in ordine all'assenza di cause di esclusione ex art. 80, antimafia, casellario ANAC, casellario giudiziale, Agenzia delle Entrate, regolarità contributiva (all. 1).

Ancora, è stata richiesta, per ogni contratto, l'emissione di idonea cauzione a garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni, il rilascio dei dati richiesti i dati necessari alla tracciabilità dei flussi finanziari e redatto, ove necessario, documento di valutazione dei rischi di interferenza a motivo dei cantieri già avviati.

Tutti i contratti sono stati stipulati in forma pubblica amministrativa, debitamente registrati all'Agenzia delle Entrate, dietro pagamento di imposta di bollo e di registro.

Gli atti della procedura sono regolarmente pubblicati sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai fini della trasmissione ad ANAC delle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della Legge 190/2012 di delega del d. lgs. 33/2013, nonché dell'art. 29 del codice dei contratti.

2) Delibera C.D.A. del 27 ottobre 2021 punto XL: Efficientamento energetico del patrimonio immobiliare di Ateneo. Determinazioni.

Come si è già avuto modo di osservare, tra i settori "strategici" individuati nell'ambito di operatività dall'art. 2 comma 4 D.L. 76/2020, rientrano tra gli altri, gli **interventi funzionali alla realizzazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC)**, nonché gli interventi per la **messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici** destinati ad **attività istituzionali**, con lo scopo di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché per recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.

In virtù ed esecuzione del d.lgs. n. 73/2020, recante "Attuazione della Direttiva UE 2018/2002 che modifica la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica", che ha

introdotto l'obbligo del risparmio energetico per gli edifici della pubblica amministrazione dal 01.01.2021 al 31.12.2030, l'Amministrazione Universitaria ha avviato una mappatura del proprio patrimonio immobiliare al fine di verificarne la rispondenza agli standard di efficientamento energetico per gli edifici pubblici, come definiti dal d.lgs. n.48/2020 recante "Attuazione della Direttiva UE 2018/844 che modifica la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica"; nonché la stabilità e sicurezza degli immobili destinati ad attività istituzionale.

Orbene, i diversi sopralluoghi eseguiti nei vari plessi Universitari hanno evidenziato non solo che le prestazioni energetiche di taluni immobili non risultano allineate ai parametri delle vigenti normative, in termini di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua, resistenza al vento, isolamento termico e acustico, ma anche e soprattutto le condizioni critiche di sicurezza in cui versano alcuni immobili presenti nei vari poli Universitari, aggravatesi a causa delle recenti copiose infiltrazioni di acqua, ma inequivocabilmente legate al cattivo stato di conservazione delle coperture esistenti. Da qui la necessità di intervenire con la massima celerità al fine di mettere in sicurezza gli edifici interessati da maggiori criticità e, nel contempo, adeguarli agli standard di efficientamento energetico previsti dalla vigente normativa, obiettivo questo - va evidenziato - che comporterà per l'Amministrazione Universitaria un considerevole risparmio dei costi per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti dei propri immobili.

A titolo di esempio, si segnala che nel settembre 2021 a seguito di copiose infiltrazioni d'acqua che hanno reso inagibili alcuni locali, l'intero dipartimento DICAM (Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne) ubicato presso il polo Annunziata è stato trasferito presso i locali dell'ex Facoltà di Farmacia, con enormi disagi sia per gli studenti che per il personale docente e tecnico-amministrativo.

Tutto questo ha contribuito a formare la convinzione che solo un adeguato e organico intervento di messa in sicurezza dei vari immobili dell'Ateneo, possa condurre al raggiungimento di elevati standard qualitativi di efficientamento energetico e di sicurezza di cui una Università pubblica deve essere dotata, e di conseguenza fornire ai propri studenti un ambiente ideale per la propria formazione e le proprie attività di ricerca.

Stimato dagli Uffici dell'Ateneo il quadro economico degli interventi da realizzare, è stata avviata una trattativa diretta con la ditta Cianciolo Group, che ha già eseguito alcune lavorazioni per l'Università di Messina, sia come appaltatore diretto che come subappaltatore. La predetta ditta ha maturato notevole esperienza nel settore, alla luce delle numerose commesse, portate a termine in Italia e nei vari paesi del mondo, che la contraddistinguono come azienda leader nell'utilizzo di tecnologie di avanguardia. Il ribasso praticato è il risultato della predetta trattativa diretta ed ha garantito all'Ateneo un risparmio commisurato alla media dei ribassi di norma praticati nelle procedure di affidamento lavori.

A riguardo, la ditta Cianciolo è stata verificata con riferimento al possesso dei requisiti di ordine speciale nonché la propria qualificazione in merito alla categoria di lavori per i quali la medesima ditta è qualificata.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 2 comma 4, la ditta è stata sottoposta alle verifiche in ordine all'assenza di cause di esclusione ex art. 80, antimafia, casellario ANAC, casellario giudiziale, Agenzia delle Entrate, regolarità contributiva (all. 2).

Come per ogni contratto, è stata richiesta l'emissione di idonea cauzione a garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni, nonché il rilascio dei dati necessari alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è stato stipulato in forma pubblica amministrativa e debitamente registrato all'Agenzia delle Entrate, dietro pagamento di imposta di bollo e di registro.

Gli atti della procedura sono regolarmente pubblicati sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai fini della trasmissione ad ANAC delle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della Legge 190/2012 di delega del d. lgs. 33/2013, nonché dell'art. 29 del codice dei contratti.

3) Delibera C.D.A. del 29 novembre 2021 punto XXVII: Accordo quadro per il restauro conservativo dei prospetti e per la riqualificazione del patrimonio immobiliare universitario. Determinazioni.

Le considerazioni svolte al precedente punto 2 valgono, sia in punto di diritto che di fatto, anche per l'affidamento dei lavori di restauro conservativo dei prospetti e per la riqualificazione del patrimonio immobiliare universitario.

A riguardo, l'Ateneo ha avviato nell'ultimo triennio un importante percorso di riqualificazione del patrimonio immobiliare, acquisendo immobili storici che saranno oggetto di importanti interventi di restauro, efficientamento energetico e ristrutturazione per le future destinazioni d'uso;

Tra i settori "strategici" individuati dall'art. 2, comma 4, rientrano, come noto, gli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, nonché il recupero e la valorizzazione del patrimonio esistente.

Come si è già evidenziato, al fine di porre rimedio allo stato di degrado di gran parte degli immobili di proprietà dell'Ateneo, l'Amministrazione ha individuato una serie di interventi da avviare con urgenza ai fini della messa in sicurezza degli edifici destinati ad attività istituzionale e identificato nell'accordo quadro lo strumento più idoneo al raggiungimento degli obiettivi di risanamento e riqualificazione perseguiti.

Gli edifici interessati a tali interventi, sono stati nel corso degli anni oggetto di ripetute segnalazioni per le condizioni di sicurezza in cui versano i relativi prospetti. Tali edifici sono stati interessati a crolli di alcune porzioni dei cornicioni, puntualmente delimitati dall'Amministrazione e resi inaccessibili agli utenti. Tuttavia, nel corso degli ultimi mesi, soprattutto in occasione di eventi meteorici significativi, tali situazioni di pericolo si sono succedute con frequenza tale che singoli interventi locali non sono più apparsi sufficienti per rimuovere definitivamente il pericolo; con ingenti risorse l'Amministrazione ha puntualmente provveduto alla rimozione delle situazioni di pericolo, ma appare non più sostenibile tale procedura parziale di approccio alla problematica. Del resto in corrispondenza dell'emergenza Covid, che, in assenza di attività di docenza in presenza,

sarebbe potuta essere opportuna per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza, si è purtroppo rilevata di impedimento all'esecuzione degli stessi, dal momento che l'Amministrazione ha avuto parecchie difficoltà per selezionare le medesime imprese che fossero disponibili all'esecuzione di quanto richiesto. In tale ambito lo strumento previsto dal D.L. semplificazioni n.76/2020 convertito in L.120/2020 per lavori da effettuare con urgenza nei plessi dell'Università si è rilevato del tutto idoneo alla risoluzione delle problematiche appena evidenziate.

Gli interventi in progetto riguarderanno la manutenzione edile, la valorizzazione e l'ammodernamento di tutti gli edifici universitari e dei servizi comuni, quali ad esempio:

- Lavori edili di qualsiasi natura, finalizzati al ripristino della funzionalità e usabilità di manufatti edilizi;
- Lavori di sistemazione infissi interni – esterni, vetrate di alluminio anodizzato e similari;
- Lavori di impiantistica: impianto elettrico, idrico, di riscaldamento, di amplificazione, audio-video;
- Pronto intervento, inteso quale opere provvisorie finalizzate ad eliminare situazioni di pericolo e/o di mancata sicurezza.
- Riparazione/rifacimento di copertura a falde, di coperture piane, di grondaie, converse, pluviali compluvi e relativi pozzetti;
- Ripresa intonaco interno o esterno, con demolizione e rifacimento dello stesso;
- Sistemazione o sostituzione di rivestimenti e/o pavimento di qualsiasi tipo (compresi gradini scale);
- Tinteggiatura e verniciatura;
- Chiusura di lesioni nei paramenti orizzontali o verticali;
- Opere di modifica reti di distribuzione;
- Pulizia pozzetti acque bianche e nere con l'eventuale ausilio di autoespurgo;
- Sostituzione di botole e caditoie rotte o mancanti;
- Sistemazioni/rifacimenti di pavimenti interni ed esterni;
- Sistemazione di muretti ammalorati o pericolosi;
- Interventi su strutture in cemento armato e messa in sicurezza di parti;

Stimato dagli Uffici dell'Ateneo il quadro economico degli interventi da realizzare, è stata avviata una trattativa diretta con la ditta ICOSER - già aggiudicataria della procedura aperta per la riqualificazione della ex Biblioteca Regionale - in possesso dei necessari requisiti di specializzazione per l'esecuzione di interventi su beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, la cui affidabilità è stata fortemente apprezzata nel corso dell'esecuzione del predetto appalto ed i cui risultati sono all'evidenza di tutta la comunità accademica e non. Anche in questo caso, il ribasso praticato è il risultato di una trattativa diretta, che ha garantito all'Ateneo un risparmio commisurato alla media dei ribassi di norma praticati nelle procedure di affidamento lavori.

Sono state effettuate tutte le verifiche di legge, in ordine all'assenza di cause di esclusione ex art. 80, antimafia, casellario ANAC, casellario giudiziale, Agenzia delle Entrate, regolarità contributiva (all. 3). Come per ogni contratto, è stata richiesta l'emissione di idonea cauzione a garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni, nonché il rilascio dei dati necessari alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è stato stipulato in forma pubblica amministrativa e debitamente registrato all'Agenzia delle Entrate, dietro pagamento di imposta di bollo e di registro.

Gli atti della procedura sono regolarmente pubblicati sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai fini della trasmissione ad ANAC delle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della Legge 190/2012 di delega del d. lgs. 33/2013, nonché dell'art. 29 del codice dei contratti.

4) Delibera C.D.A. del 28 dicembre 2021 PUNTO XLI: lavori per la riconversione a residenze universitarie dell'ex Hotel Riviera: determinazioni.

In relazione agli interventi oggetto della delibera de qua si rimanda alle osservazioni svolte ai punti precedenti, in ordine al campo di applicazione dell'art. 2 comma 4, D.L. n. 76/2020. E' indubbio che si verta in uno dei settori strategici individuati dalla richiamata disposizione e che gli interventi rispondano alle finalità di messa in sicurezza, recupero e valorizzazione del patrimonio esistente ivi previste.

Nel corso del 2021, la Città Metropolitana di Messina – IV Direzione – Servizi Tecnici Generali – Servizio Patrimonio – Ufficio valorizzazione beni immobili – ha pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse all'acquisto dell'ex Hotel Riviera e di n.3 locali commerciali posti al piano terra dello stesso, sito in Viale della Libertà is. 516 del Comune di Messina, per un valore stimato pari ad euro €. 3.512.641,12. Giusta delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.07.2021, prot. n.95180, l'Ateneo ha aderito alla manifestazione di interesse per l'acquisizione dell'immobile in vendita, avendo necessità di ampliare i propri spazi da destinare all'accoglienza di studenti fuori sede anche alla luce della attuale insufficienza di posti letto nelle residenze per studenti universitari a Messina.

A riguardo, si segnala che allo stato, la sede storica della Casa dello Studente di via Cesare Battisti è ancora indisponibile e i posti letto complessivi attualmente a disposizione sono del tutto insufficienti a soddisfare le esigenze degli studenti fuori sede. In questo contesto, l'Ateneo ha colto l'occasione di acquistare l'ex Hotel Riviera, la cui posizione strategica in città, potrà rappresentare una sede di residenze non solo per gli studenti che frequentano il vicinissimo polo Annunziata ma anche per quelli del polo Centro e del Polo Papardo che possono facilmente essere raggiunti col tram e con gli autobus cittadini la cui fermata è proprio davanti all'ex Hotel Riviera.

In data 25.10.2021 è stato siglato il contratto di acquisto dell'immobile ex Hotel Riviera ed, in considerazione dell'imponenza degli interventi, l'Ateneo ha avviato una interlocuzione con Fincantieri s.p.a. per individuare le possibili alternative progettuali per riqualificare ed adeguare l'immobile alla nuova destinazione d'uso. L'anzidetta trattativa, dopo alcuni riscontri positivi ad una soddisfacente conclusione, si è improvvisamente conclusa con una rinuncia da parte della Fincantieri s.p.a. a motivo delle criticità legate alla dislocazione territoriale ed al pericolo che gran parte delle lavorazioni potessero essere oggetto di subappalto. Tale situazione, ha condotto l'Ateneo a ricercare un'impresa di pari qualificazione, solidità ed esperienza sul territorio nel settore delle costruzioni, poi individuata nella Ricciardello Costruzioni s.p.a.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento che consiste nei lavori di ristrutturazione edilizia ed impiantistica, oltre agli interventi di miglioramento sismico, ha sviluppato un quadro economico stimato in euro 12.858.410,00.

Si evidenzia che l'immobile, prospiciente su una via di intenso traffico urbano (viale della Libertà) che collega la zona nord con la zona sud della città, si presenta in cattivo stato manutentivo sia all'interno, che soprattutto all'esterno con elevato rischio di caduta

dall'alto di porzioni di cornicioni e porzioni di prospetti che sono stati già oggetto di interventi di messa in sicurezza da parte dell'Amministrazione Universitaria, all'indomani del suo acquisto.

In tale condizione, l'Amministrazione ha inteso da subito porre in essere tutto ciò che era possibile per rendere l'edificio sicuro ai passanti, sostituendo i teloni sfilacciati, bucati e colmi di detriti e pezzi di muratura ormai da parecchi anni.

Nella strategia dell'Amministrazione di riqualificare complessivamente il proprio patrimonio immobiliare, senza procedere con interventi singoli di messa in sicurezza che di volta in volta risolvono criticità isolate, l'Ateneo ha avuto l'opportunità di sfruttare quanto previsto nella legislazione vigente e segnatamente l'art.2 comma 4 del DL 76/2020.

In seguito ad una trattativa svolta con la ditta Ricciardello Costruzioni s.p.a., il ribasso proposto e praticato dalla stessa, commisurato alla media dei ribassi di norma praticati nelle procedure di affidamento lavori, è il risultato che ha garantito all'Ateneo sia un considerevole risparmio sull'importo stimato degli interventi, sia la possibilità di avviare le attività di progettazione prima e di esecuzione lavori dopo, con l'obiettivo nel più breve tempo possibile di mettere in sicurezza da un punto di vista strutturale l'immobile e di consentire all'Ateneo di avere una residenza per studenti universitari.

Al momento il contratto non è ancora stato stipulato, in quanto si è in attesa della documentazione richiesta ai fini della sottoscrizione, mentre sono in corso le verifiche prodromiche all'affidamento.

5) Delibera C.D.A. del 28 dicembre 2021, punto XLI: riconversione a residenze per studenti di una porzione del Pad. A del Policlinico Universitario "G. Martino" - L. 338/2000: determinazioni.

Le considerazioni svolte al punto 4) sono le medesime che sorreggono l'affidamento dei lavori di riconversione a residenze per studenti della restante porzione del Pad. A del Policlinico Universitario "G. Martino". La progettazione definitiva ha stimato un piano di interventi edili ed impiantistici per un importo complessivo da quadro economico pari ad euro 16.599.029,05.

L'impresa Eredi Geraci s.r.l., individuata come affidataria, è al momento impegnata nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di un'altra porzione del Pad. A ed ha dimostrato affidabilità e competenza nel corso di tutto l'appalto. E' evidente che la scelta di affidare il completamento dell'edificio sul quale insiste già un cantiere dell'impresa e la conoscenza da parte della stessa dello stato dei luoghi, degli impianti e delle condizioni strutturali dell'immobile, è apparsa la soluzione più ragionevole ed immediata per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

A titolo di esempio si evidenzia che i ponteggi relativi alla porzione dei prospetti esterni interessati dal progetto in corso sono stati estesi in taluni fronti su disposizione del Direttore dei Lavori, dal momento che man mano che si procedeva alla rimozione dell'intonaco essa interessava porzioni sempre più vaste, a testimonianza del cattivo stato manutentivo degli stessi e dell'enorme rischio per la sicurezza pubblica. Ed anche, in occasione delle indagini relative agli interventi in corso sulla copertura del padiglione, è stato possibile riscontrare le pessime condizioni di conservazione del pacchetto di copertura, testimoniato dalle continue infiltrazioni d'acqua nei locali sottostanti, che richiedono l'esecuzione di un complessivo intervento di riqualificazione del medesimo pacchetto di copertura che coinvolga l'intera superficie del fabbricato e non già una porzione limitata.

Non solo, i medesimi locali si presentano con significativi segni di degrado delle strutture, che è stato possibile accertare sulla base dei vari sopralluoghi effettuati dai tecnici dell'Ateneo. Mentre la porzione del padiglione coinvolta dai lavori in corso sarà adeguata sismicamente come previsto in progetto, la restante porzione del padiglione (alla luce dei risultati delle indagini strutturali eseguite) si presenta del tutto vulnerabile sismicamente soprattutto per i livelli di sicurezza di un edificio pubblico a cui è richiesta una adeguata funzionalità in relazione alla sua strategica destinazione d'uso.

Oltre a tali motivi di improcrastinabilità degli interventi per ragioni di pubblica incolumità, che sono stati alla base dell'adozione della tipologia di affidamento di cui all'art.2 comma 4 del DL. 76/2020, l'Ateneo ha ritenuto di procedere con tale modalità normativa anche in considerazione del fatto che ad oggi i lavori di ristrutturazione della porzione del pad. A sono in fase del tutto avanzata, con scelte esecutive soprattutto sugli impianti, che avranno sicuramente ricadute sulle scelte progettuali dell'intervento in oggetto, le quali se non definite per tempo, coinvolgendo l'intero padiglione, comporterebbero enormi aggravii economici per la stessa Amministrazione.

Tali esigenze improrogabili e urgenti si sovrappongono a quelli che sono gli obiettivi strategici dell'Ateneo di incrementare i posti letto riservati agli studenti del Policlinico, soprattutto in seguito all'emergenza Covid che sta conducendo all'istituzione di corsi di laurea nelle discipline sanitarie con allargamento dei posti disponibili per gli studenti.

Al momento il contratto non è ancora stato stipulato, anche se il MUR ha comunicato, con nota assunta al prot. n.165032 del 30.12.2021, l'ammissione definitiva al finanziamento in fase 3 del medesimo progetto di cui alla legge n.338/2000 (DM n.853 del 12.12.2018).

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, dando evidenza che la documentazione richiamata nella presente relazione è stata trasmessa al MUR ed al Comando Provinciale della guardia di Finanza in virtù ed esecuzione del Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Ateneo e il predetto Comando in materia di contrattualistica pubblica, allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco Bonanno

IL RETTORE
Prof. Salvatore Cuzzocrea